

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 19/07/2004 n. 5183
legge 109/94 Articoli 20, 26 - Codici 20.1, 25.1

In una contrattazione definita nella lettera di invito come "gara ufficiosa" (da tenersi "secondo le modalità dell'art. 89 lett. A del Regolamento 23 maggio 1924 n. 827 per l'Amministrazione del Patrimonio ed per la Contabilità Generale dello Stato e con le modalità previste dalla lettera C dell'art. 73 del regolamento medesimo ed a norma della legge 2 febbraio 1973, n. 14 art. 1 paragrafo d) e con la procedura dell'art. 4 della suindicata legge"), diritti ed obblighi per la Pubblica Amministrazione ed il privato scaturiscono solo dalla formale stipula del contratto laddove nessun richiamo sia contenuto negli atti di gara alla disposizione dell'art. 16, comma 4, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", che, nello statuire che "i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto", individua nel verbale di aggiudicazione, formato dal "funzionario designato quale ufficiale rogante", come l'ultima operazione della complessa fase di formazione del contratto stesso. Non solo deve ritenersi legittimo il provvedimento che disponga la riapertura della gara d'appalto dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, potendo l'amministrazione, qualora la ritenga sotto qualsiasi aspetto affetta da irregolarità, procedere al suo annullamento; ma va altresì sottolineato che a tale annullamento l'Amministrazione può far luogo anche in via implicita e senza obbligo di fornire particolare motivazione, attesa l'assenza nei soggetti interessati di posizioni giuridiche consolidate, essendo l'aggiudicazione provvisoria atto notoriamente endoprocedimentale, soggetto comunque ad approvazione da parte dell'organo competente. L'annullamento di aggiudicazione provvisoria di un appalto d'opera pubblica, dunque, non attinge al rango di vero e proprio procedimento di secondo grado, quanto meno in relazione alla necessità di fornire particolare motivazione circa l'interesse pubblico, atteso che una specifica motivazione in tal senso non occorre quando non sia stato ancora esercitato il potere di approvazione, oppure non vi siano posizioni consolidate di soggetti interessati da valutare, come non vi sono nel caso appunto dell'aggiudicataria provvisoria di un appalto, che può solo vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento.